

Allegato alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 56 del
26.03.2012

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI
A SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE**

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 56 del
26.03.2012

Art. 1 - Principi generali

Il Comune di San Sperate riconosce all'attività sportiva un importante ruolo di aggregazione sociale, di formazione umana e culturale, nonché di prevenzione delle devianze giovanili a tutela della salute degli stessi e per tutti i cittadini, e ne riconosce altresì il profilo educativo e formativo e, più in generale, l'importante fattore dello sviluppo psico-fisico della persona e di crescita culturale e civile della società. A tal fine favorisce tutte quelle iniziative atte a promuovere e valorizzare lo sport, con il sostegno anche economico, attraverso contributi alle Società ed Associazioni Sportive.

Art. 2 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le procedure, i criteri e le modalità cui si attiene l'Amministrazione Comunale ai fini della concessione di contributi economici a Società e Associazioni che svolgono, nel territorio comunale, attività sportive che non abbiano scopo di lucro.

Inoltre il presente atto sostituisce integralmente ogni altra simile regolamentazione dell'Ente Comune in materia di sport.

Art. 3 - Beneficiari

L'Amministrazione Comunale, in armonia con i principi fissati nello Statuto dell'Ente, si propone di sostenere, attraverso i contributi economici, le Società ed Associazioni Sportive legalmente costituiti, affiliati alle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva a carattere dilettantistico operanti nel territorio del Comune di San Sperate. Qualora non esistano nel territorio società del tipo sopra richiamato o le stesse non presentino istanza, il contributo andrà alle strutture scolastiche la cui destinazione deve essere indirizzata allo svolgimento di attività sportive in orario extrascolastico.

Art. 4 - Tipologie di intervento

Il Comune di San Sperate ai sensi del precedente articolo 1 sostiene le attività sportive con la concessione di contributi per:

- a) la gestione ordinaria annuale relativa all'attività sportiva svolta;
- b) l'organizzazione di manifestazioni sportive che rientrano nelle finalità istituzionali del Comune;
- c) interventi previsti dal leggi, regolamenti, atti negoziali.

Il Responsabile del Servizio interessato, sulla base dei

criteri stabiliti nel presente Regolamento e, sentita la Commissione Comunale per lo Sport, emana annualmente il bando per la concessione dei soli contributi per la gestione ordinaria dell'attività sportiva svolta, ne fissa la scadenza e determina l'ammontare degli stessi. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio interessato provvede all'assegnazione ed erogazione dei contributi.

Art. 5 - Modalità di accesso

Le istanze per la concessione di contributi devono essere indirizzate al Comune di San Sperate, mediante consegna all'ufficio protocollo ed avente come oggetto "Richiesta contributo anno"

Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante della Società e/o Associazione Sportiva ai sensi e con le modalità previste dal DPR 445/2000 dovranno contenere le seguenti indicazioni ed essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) denominazione della Società e/o Associazione Sportiva
- 2) indirizzo della Società e/o Associazione Sportiva
- 3) Cognome e Nome del Presidente, indirizzo e numero telefonico
- 4) Federazione e Ente di promozione sportiva al quale è affiliata la Società e/o Associazione Sportiva
- 5) Numero complessivo dei tesserati che praticano regolarmente le attività sportive, distinti per età;
- 6) Atto costitutivo e Statuto, regolarmente registrato a norma di legge
- 7) Dettagliata relazione tecnico descrittiva che illustri l'attività svolta, la partecipazione a campionati, indicando in maniera chiara, il numero di essi, la tipologia, i relativi risultati sportivi conseguiti nell'anno precedente, la localizzazione degli impianti sportivi utilizzati
- 8) Conto consuntivo delle entrate e delle spese, distinte per singole voci, riferito all'anno sportivo appena concluso, sottoscritto dal legale rappresentante; alla voce entrate dovrà risultare, tra l'altro, l'entità dei contributi concessi dalla regione, provincia, dal Comune, dal CONI e dagli Enti pubblici e privati e ogni altra entrata a qualsiasi titolo (sponsorizzazioni)
- 9) Il codice fiscale e/o partita IVA, nonché la specificazione del trattamento fiscale del soggetto beneficiario del contributo ai fini delle eventuali ritenute di legge e dell'intestazione del mandato di pagamento, coordinate bancarie complete (IBAN)
- 10) Da ogni altro documento che l'ufficio comunale competente riterrà necessario acquisire entro e non oltre 20 giorni

dalla richiesta.

La somma globale messa a disposizione annualmente dalla Amministrazione comunale verrà ripartita secondo le sottoelencate indicazioni:

- le spese di iscrizione possono essere coperte nella misura massima del 100%
- il 90% dell'importo residuo del contributo verrà erogato sulla base del numero degli iscritti a ciascuna società
- l'ulteriore quota residua del contributo verrà destinata per le spese di trasporto sulla base del chilometraggio percorso e del numero degli atleti attraverso il sistema di riparto semplice diretto.

Art. 6 - Manifestazioni sportive

Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno di manifestazioni sportive sono rilevanti i seguenti criteri:

- a) la ricaduta promozionale, sportiva, nonché turistica a favore dell'immagine del paese Museo San Sperate;
- b) la rilevanza territoriale (locale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale ed internazionale);
- c) la longevità dell'iniziativa;
- d) la partecipazione di atleti collocati nelle fasce giovanili e di atleti disabili;
- e) la capacità di autofinanziamento;
- f) la promozione dello sport non agonistico rivolto alla comunità locale;
- g) il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche;

Sono ritenute spese non ammissibili quelle non strettamente correlate all'allestimento della manifestazione sportiva.

La domanda per l'assegnazione dei contributi a sostegno di manifestazioni sportive deve essere inoltrata all'amministrazione comunale almeno 60 giorni antecedenti la manifestazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Preventivi di spesa, per un importo pari almeno all'ammontare del contributo richiesto dichiarando espressamente altri eventuali contributi, sponsor o simili a chiunque richiesti.
- b) Copia del certificato di iscrizione in corso di validità, nel registro CONI delle associazioni e società sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 90 commi 17 e 18 della legge 289/02;
- c) Certificato della competente Federazione sportiva attestante l'affiliazione per l'anno in corso;
- d) Esposizione particolareggiata delle attività da svolgere nel corso della manifestazione per la quale si richiede il contributo;
- e) Conto preventivo delle entrate e delle uscite con la

descrizione analitica delle varie voci che lo compongono. L'Ufficio competente, accertata la regolarità della richiesta pervenuta, sottopone la medesima alla Giunta Comunale. La Giunta Municipale, dopo il ricevimento della proposta di delibera, prende atto della stessa decidendo, nei limiti delle disponibilità di spesa prevista in bilancio, la misura del contributo da concedere. A seguito dell'avvenuta comunicazione dell'ammissione a contributo e della misura dello stesso, il soggetto interessato, effettua la manifestazione sportiva per la quale ha richiesto il contributo.

Entro il termine dei 30 gg dalla fine della manifestazione sportiva il soggetto richiedente il contributo dovrà presentare idonea rendicontazione, ricomprese copie delle fatture o ricevute e dei relativi strumenti di pagamento (bonifici, assegni e quant'altro dimostri l'avvenuto pagamento delle spese o incasso delle entrate) dalla quale risultino tutte le spese effettuate e tutte le entrate riscosse. Deve altresì, espressamente dichiarare l'esistenza di altri contributi, sponsor o simili a chiunque richiesti.

Il Comune disporrà, sia preventivamente, in sede di esame della documentazione, sia successivamente, quindi a contributo già assegnato e/o erogato, controlli a campione sulla documentazione prodotta e qualora emergano delle irregolarità compresa la mancata dichiarazione di altri contributi richiesti ed incassati, provvederà alla esclusione o alla riduzione del contributo in corso di assegnazione o al recupero parziale o totale del contributo già assegnato ed erogato.

I contributi sono concessi nella misura massima del 50% del costo dell'iniziativa e liquidati con il 20% a titolo di acconto e per la quota residua a seguito di presentazione di rendiconto.

Art. 7 - Contributi a sostegno dell'attività promozionale

Il Comune concede i contributi a sostegno dell'attività promozionale per:

- a) l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive, ricerche e sperimentazioni;
- b) la realizzazione di campagne promozionali.

I contributi sono concessi nella misura massima del 50% del costo dell'iniziativa e liquidati con il 20% a titolo di acconto e per la quota residua a seguito di presentazione di rendiconto.

I contributi sono graduati a seconda del carattere della manifestazione e dell'importanza della stessa.

Alla domanda deve essere allegata una relazione illustrativa della natura, tempi e modalità di svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 8 - Contributi per la partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali

Il Comune concede contributi per favorire la partecipazione di atleti a manifestazioni sportive e campionati a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Alla domanda deve essere allegata una relazione sulla natura, le modalità di svolgimento della manifestazione, nonché l'indicazione dei costi della partecipazione.

I contributi sono concessi nella misura massima del 50% del costo dell'iniziativa e liquidati con il 20% a titolo di acconto e per la quota residua a seguito di presentazione di rendiconto.

Art. 9 - Commissione comunale per lo sport

Presso il Comune di San Sperate è istituita la Commissione Comunale per lo sport, eletta dal Consiglio Comunale così composta:

- a) il Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) L'Assessore Comunale competente in materia di sport;
- c) Due consiglieri comunali rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e della minoranza;
- d) Tre rappresentanti degli operatori di settore scelti dal Consiglio Comunale con voto limitato a due, su un elenco di dieci persone designate dalle società sportive operanti nel Comune;
- e) Due rappresentanti degli organi collegiali della scuola indicati dal distretto o dai distretti scolastici del Comune su segnalazione dei consigli di istituto;

Della Commissione fa parte di diritto un sanitario segnalato dalla Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale sino al rinnovo di quest'ultimo.

La Commissione Comunale per lo sport esprime parere consultivo in ordine agli atti di programmazione degli interventi nel settore dello sport e, per ogni altro problema di interesse locale attinente in materia sportiva, il parere deve essere richiesto obbligatoriamente qualora il comune benefici di finanziamenti regionali; negli altri casi la richiesta di parere rimane in facoltà della Giunta Comunale.

Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Si applicano, laddove compatibili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della

Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche.

Il beneficiario dovrà rispettare le disposizioni, laddove compatibili, relative alla filiera dei contratti.

Art. 11 - Trattamento fiscale

Ai contributi erogati in denaro si applica, se dovuta, all'atto della erogazione la ritenuta fiscale prevista dall'art. 28 del DPR 29/09/1973 n. 600 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12 - Esclusione

Sono esclusi dalla concessione di contributi di qualsiasi natura tutti i soggetti richiedenti per i quali sia accertata la morosità nei versamenti per i diritti vantati dall'Amministrazione su entrate o incassi di qualsiasi specie, in osservanza di norme legislative, regolamentari o contrattuali, e/o soggetti richiedenti che risultino inadempienti contrattualmente con la stessa Amministrazione.

Art. 13 - Norma finale

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Da tale data si intendono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari previdenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi dello Stato, alle normative regionali di settore.